

Antun Malenica

Concetto di "patria civitatis" di Cicerone

Zeszyty Prawnicze 1/1, 177-190

2001

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

ANTUN MALENICA

Uniwersytet Novi Sad

CONCETTO DI *PATRIA CIVITATIS* DI CICERONE¹

I. INTRODUZIONE

Quando preparano qualche conferenza dedicata agli studenti, i romanisti di regola fanno scelte dentro il campo del diritto civile, vedendolo importantissimo frutto della giurisprudenza romana. Io, invece, volevo tenere questa conferenza sull'argomento che sta fuori del diritto civile, ma lo vedo preziosissimo dal punto di vista della nostra cultura e civiltà europea. Si tratta del concetto romano di *civitas*, cioè di società civile fondata sul diritto. Il concetto di società civile, a mio avviso, è uno dei più importanti concetti romani di carattere giuridico, filosofico e politico che marca nostra cultura contemporanea e farla distinguere delle altre grandi culture mondiali. Detto concetto ci pare talmente vicino, a nostra mente, al nostro ragionamento, che ci sembra qualcosa di comprensibile per sé. Essendo comprensibile per sé, il concetto diviene anche qualcosa invisibile, e perciò sta fuori delle nostre ricerche scientifiche. Permettetemi tre brevissime osservazioni che confermano l'importanza dell'argomento e della rispettiva ricerca storica.

Grazie ai frutti del pensiero romano, per noi europei è del tutto chiaro che il diritto sia lo strumento principale regolante nella

¹ Lezione tenuta il 15 dicembre 2000 agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Varsavia «Cardinale Stefan Wyszyński».

società. Il diritto così considerato fa parte della nostra cultura, ma lo stesso ragionamento non c'è nelle tutte altre culture. Per esempio, la civiltà cinese rifiuta questo concetto durante millenni. Secondo il pensiero cinese, non è il diritto lo strumento principale regolante d'una società civilizzata, mentre le norme etiche. La decisione forense, come strumento essenziale dell'ordinamento giuridico, introduce disarmonia nei rapporti interpersonali, dicevano i cinesi, perché una volta pronunciata da giudice di regola è considerata come ingiusta da parte di uno dei soggetti coinvolti nella lite. Secondo la filosofia cinese, l'uomo colto ed etico non va mai al foro, invece le sue cause con gli altri si risolvono nel processo di mediazione, riconoscendo sempre propri errori, perciò la soluzione trovata è sentita come accettabile dalle ambedue delle parti opposte. La *sedes* della filosofia cinese rispetta al valore del diritto ci mostra codesta frase cinese molto simpatica: „Il diritto è molto buono, ma per i barbari”. Naturalmente nella Cina di oggi, grazie alla globalizzazione mondiale, il diritto viene a considerarsi, a passo a passo, come strumento principale regolante la società. Durante un convegno, poco fa, ho avuto l'occasione, insieme con l'illustrissimo collega Jan Zablocki, sentire che i cinesi adesso stanno preparando il codice civile, non soltanto in una ma in due versioni.

Seconda osservazione. Per noi europei, il diritto è una cosa razionale. Il diritto è frutto della mente umana ed è creato per benessere degli uomini. Detto ragionamento abbiamo preso dai Romani i quali già fino dalla seconda metà della repubblica avevano distinto *ius* e *fas*, cioè le norme giuridiche e norme religiose. Invece, per esempio, nella civiltà musulmana a lungo, ed anche in qualche stato musulmano contemporaneo, abbiamo tutt'altro ragionamento. Il diritto proviene dalla religione, perciò non può essere contrapposto al *Corano* e perciò i giuristi non hanno libertà nel creare le norme giuridiche.

Terza osservazione. Secondo il pensiero romano, e perciò anche il nostro odierno, il diritto è legame fra gli uomini nella società civile, e per questa ragione debba essere uguale per tutti i cittadini.

Detto concetto che costituisce la base della democrazia moderna, per esempio, non fu accettato in India poiché vi erano le divisioni tra gli uomini secondo le caste, ne provenivano le ineguaglianze degli uomini e le loro discrepanze nei diritti.

Si dice a ragione a mio avviso, e credo anche a vostro, che vi sono tre pietre fondamentali della civiltà europea: filosofia greca, diritto romano e cristianesimo.

II. CONCETTO CICERONIANO DI DUE PATRIE

Lo sviluppo della *civitas Romana* verso l'Impero portava in sé diversi problemi da risolvere. Ciascun ampliamento del territorio rendeva necessaria, nella prima fase, l'organizzazione dell'amministrazione provinciale e della difesa, la regolarizzazione delle città e delle loro popolazioni, ecc. Invece, nella seconda fase, di solito dopo una notevole estensione del territorio, sorgeva la questione della convivenza dei popoli diversi nella società comune. Questo è diventato del tutto chiaro negli ultimi secoli dell'età repubblicana. Le rivolte, specialmente quelle degli alleati latini, andavano a mostrare che i cittadini romani avrebbero dovuto fare passi concreti per superare le ineguaglianze esistenti tra loro e gli altri popoli inclusi nell'*imperium populi Romani*.

Naturalmente, codesto importantissimo problema della posizione delle nazioni nella Repubblica non poté evitare nei suoi scritti nemmeno Cicerone, *pater patriae*, uno dei più grandi personaggi romani. Non poté evitarlo sia come filosofo, dunque dal punto di vista dell'uguaglianza degli uomini, sia come uomo politico, cioè dal punto di vista dell'opportunità politica, perché egli fece le magistrature, inclusa quella consolare. Cicerone fu non soltanto un grand'oratore ma anche conosceva molto bene il diritto. Così ci lasciò, per nostra fortuna, nei libri *De republica* e *De legibus* un ben elaborato e preziosissimo concetto di società civile.

Cicerone discute il problema della riunione di popoli diversi in un'unica comunanza nell'opera *De legibus*. Prendendo come esempio Catone, egli mette nella bocca di Attico la domanda se i muni-

cipali hanno due patrie, una di nascita, *germana patria*, ed un'altra comune, *patria comunis* (cioè Roma), oppure hanno soltanto la seconda come patria comune². La risposta è esplicita. Cicerone pensa che tutti i municipali abbiano due patrie: una di nascita e l'altra che sia la base di accesso alla comunanza ed al diritto del popolo romano. La prima è *patria naturae*, la seconda è *patria civitatis*. Altrettanto Cicerone indica immediatamente la loro importanza ed il loro rapporto. Entrambe le patrie devono essere amate, ma è necessario amare specialmente la *patria civitatis* grazie a che, egli dice, l'*universa civitas* è denominata *res publica* e nella quale sono posti gli interessi di tutti³.

Il concetto di „due patrie” che Cicerone espone è chiarissimo. Patria comune non implica la negazione di diverse patrie naturali alle quali appartengono i municipali inclusi nella *civitas Romana*. Anzi, essa include in sé tutte le altre patrie perciò entrambe le patrie, *patria naturae* e *patria civitatis* hanno il carattere di concetti collegati che esistono insieme nel tempo e nello spazio. Da ciò provengono, a nostro avviso, due conseguenze importantissime. L'una, che il concetto di *patria civitatis* non permette nessuna differenziazione fra i cittadini secondo la loro origine, razza, nazione, lingua, cultura, ecc. L'altra, che la *patria civitatis* stessa non è limitata dal territorio e perciò risulta essere una comunità sempre aperta ed universale.

Non bisogna dubitare che ci sia un'idea universalista di Cicerone in fondo al concetto di *patria civitatis*. Come filosofo egli era consapevole di molte diversità tra gli uomini. Nell'opera *De officiis* scrisse che esistevano parecchi gradi dell'umana società: l'identità della

² *De leg. 2,5: Numquid duas habetis patrias? An est una illa patria communis? Nisi forte sapienti illi Catoni fuit patria non Roma, sed Tusculum. Sed illud tamen quale, quod paulo ante dixisti, hunc locum, id enim ego te accipio dicere Arpinum, germanam patriam esse vestram?*

³ *De leg. 2,5: Sed necesse est caritate eam praestare, qua rei publicae nomen universae civitatis est; pro quam mori et cui nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus.*

gente, della nazione, della lingua raggruppa gli uomini⁴. Tuttavia nel suo concetto di „patria comune” non c’è neanche una parola di codesto genere. „Patria comune” non è concetto fondato sull’elemento culturale, ma sul diritto. Una *civitas*, scrisse Cicerone, che manchi di legge è per ciò stesso da considerarsi come non esistente⁵, e le leggi sono state trovate per la salvezza dei cittadini e l’incolumità della loro comunanza, per la pace e la felicità della vita umana⁶. Quindi il diritto è quello che sta alla base della *civitas*: senza di esso non si può parlare di una *civitas* ma, Cicerone è risoluto, di una banda di predoni⁷.

III. CARATTERISTICHE DI *PATRIA CIVITATIS*

Vediamo adesso che cosa l’analisi del concetto di *patria civitatis* di Cicerone ci dice, poiché è chiaro che cosa sia la *patria naturae*. Abbiamo visto che Cicerone considera che la patria comune sia: 1) *civitas* 2) *civitas iuris* 3) *res publica* 4) comunanza degli interessi di tutti i cittadini 5) comunanza che include in sé le varie patrie naturali.

Ad 1. (*Civitas*) Per quanto riguarda il concetto di *civitas* essa è, secondo Cicerone, la comunanza più ristretta degli uomini alla base della quale vi sono molte cose concrete che li raggruppando: il Foro, i templi, i portici, le vie, le leggi, i diritti, i tribunali, le decisioni rispettose delle cose pubbliche ed inoltre le consuetu-

⁴ *De off.* 1,53: *Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur, prior est eiusdem gentis, nationis, linguae, qua maxime homines coniunguntur.*

⁵ *De leg.* 2,12: *Lege autem carens civitas estne ob (id) ipsum habenda nullo loco? Dici aliter non potest.*

⁶ *De leg.* 2,11: *Constat profecto ad salutem civium civitatumque incolumitatem vitamque hominum quietam et beatam inventas esse leges ...*

⁷ *Paradoxa*, 4,27. Questo giudizio sul carattere di una *civitas* nella quale le leggi non hanno valore Cicerone lo esprime pensando agli eventi degli ultimi giorni della Repubblica.

dini⁸. Codeste cose di vita quotidiana collegano i cittadini l'uno con l'altro e così nascono, dentro la *civitas*, le conoscenze, i rapporti e gli interessi di molti con molti altri (*multisque cum multis*). Dunque, quando Cicerone parla di una *civitas* non si tratta del nostro concetto odierno di appartenenza del cittadino allo Stato considerato come un'entità astratta e distaccata dai singoli sui quali esercita la sovranità. Tale concetto di Stato, come ha osservato Orestano, non esiste nel pensiero dei romani⁹. La *civitas* è una comunanza in cui l'uomo non perde la sua individualità: comunanza ed il singolo sono, diremo, in equilibrio.

Questo concetto di *civitas* s'inserisce perfettamente nella visione ciceroniana dell'umanità. L'umanità, secondo Cicerone, non è qualcosa di astratto ma appare in piena concretezza, come comunanza degli uomini, *societas hominum* e delle diverse comunità¹⁰. Nell'umanità così considerata l'uomo esiste come individuo. L'umanità è soltanto la società più estesa di molti con molti altri, *omnium inter omnes*. Nazioni e *civitates*, rileva Cicerone, sono società dello stesso genere, ma più limitate¹¹. Visto che tutte le società degli uomini sono in sostanza della stessa qualità, Cicerone accetta la posizione degli Stoici secondo cui il mondo intero è l'*urbs* e la *civitas* comune degli uomini e degli dei, della quale ciascun uomo è una parte: *mundum ... esse quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum et unum quemque nostrum eius mundi esse partem*¹². Quanto alla *civitas* possiamo dunque concludere che nel pensiero di Cicerone non c'è nessuna discre-

⁸ *De off.* 1,53: *multa enim sunt civibus inter se communia: forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines ...*

⁹ R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, I, Torino 1968, p. 206.

¹⁰ *De off.* 1,53. Cfr. nota 3.

¹¹ *De off.* 3,69: *Societas est enim quod, etsi saepe dictum est, dicendum est tamen saepius latissime quidem quae pateat, omnium inter omnes, interior eorum, qui eiusdem gentis sint, propior eorum, qui eiusdem civitatis.*

¹² *De fin.* 3,64.

panza tra il concetto universalista della *civitas* e l'idea generale del mondo. La *civitas populi Romani* (Cic., *De leg.* 2,5), aperta alle molte patrie naturali, è potenzialmente il mondo. Dall'altro lato il mondo stesso è la *civitas* comune degli uomini. Senza dubbio la *civitas populi Romani*, secondo Cicerone, supera il particolarismo nazionale e lo nega.

Ad 2. (*Civitas iuris*) Per quanto riguarda la *civitas iuris* abbiamo visto che Cicerone aveva messo il diritto alla base della società. Per lui la *civitas* è in sostanza la comunanza dei diritti: *quid est enim civitas nisi iuris societas?*¹³ (che cosa è la comunanza dei cittadini se non sia la comunanza basata sul diritto?), dice Cicerone. Perciò la legge è il vincolo della comunanza civile ed il diritto che deriva da esso deve essere uguale per tutti i cittadini¹⁴. In questo diritto uguale per tutti, Cicerone vede l'elemento coesivo di una *civitas*. Egli dice: „Se, infatti, non si vuol eguagliare la ricchezza, se non possono essere pari le capacità intellettuali di tutti, certamente però debbono essere pari tra loro i diritti di quanti sono cittadini nella stessa Repubblica”¹⁵. Il passo citato, a mio avviso, è uno dei più belli in tutta la letteratura riguardante il rapporto: diritto – società, vi vede il realismo di Cicerone ed una comprensione molto profonda non soltanto del fenomeno „diritto”, ma anche della realtà sociale di qualsiasi società.

Altrettanto non c'è dubbio che l'esposto concetto di *civitas iuris* sia conforme al quadro generale della sua filosofia. Egli dice, il diritto degli uomini esiste nella comunanza del genere umano¹⁶ e si eleva come un edificio sull'etica comune di tutte le nazioni, cioè di

¹³ *De rep.* 1,49.

¹⁴ *De rep.* 1,49: *Quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo iure societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium?*

¹⁵ *De rep.* 1,49: *Si enim pecunias aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem re publica.*

¹⁶ *Tusc. disp.* 1,64: *Ius hominum quod situm est in generis humani societate.*

tutto il genere umano¹⁷. Inoltre, bisogna collegare, come osservò Crifò, l'avvicinamento del diritto all'etica ad un mutamento rilevante nella cultura generale dell'epoca. Così non è un caso quando si trova che Cicerone giunge ad identificare i concetti etici con quelli giuridici¹⁸. Senza dubbio la *civitas iuris* come patria comune è vista da Cicerone come una comunanza del diritto che deve essere uguale per tutti.

Ad 3. (*Res publica*) *Patria civitatis* come patria comune, secondo Cicerone, non è soltanto *Civitas iuris*, comunanza basata sul diritto, ma anche *res publica*¹⁹. Che cosa egli intenda con *res publica* si deduce da famoso passo 1,39 del suo scritto *De republica*: *Est igitur, inquit Africanus, res publica, res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.* (La repubblica è quindi, disse l'Africano, la cosa del popolo; ma non è popolo ogni moltitudine di uomini riunitasi in modo qualsiasi, bensì un insieme dei molti raggruppati sul consenso che sia il diritto e sull'utilità comune.) Il testo può essere analizzato in una qualsiasi delle sue linee: *res publica – res populi, populus – coetus multitudinis*, o *res publica – iuris consensus*, oppure *res publica – utilitatis communio*; se ne ricava che il concetto di *res publica* implica una comunanza basata sull'uomo e non sulla nazione. Perciò la *patria civitatis* può essere organizzata come *res publica*. Nel concetto di repubblica c'è anche elemento del diritto e dell'inte-

¹⁷ *De leg.* 1,32: *Que autem natio non comitatem, non benignitatem, non gratum animum et beneficium memorem diligit? Quae superbos, quae maleficos, quae crudeles, quae ingratos non aspernatur, non odit? Quibus ex rebus cum omne genus hominum sociatum inter se esse intellegatur, illud extremum est, quod recte vivendi ratio meliores efficit.*

¹⁸ G. CRIFÒ, *Crisi della Repubblica e valori giuridici*, Roma 1980, [in:] IDEM, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*², Roma 1984, p. 242. Crifò indica il testo *De rep.* 1,2,2.

¹⁹ Cfr. nota 2.

resse comune che, abbiamo visto, fanno parte del concetto di *civitas*. Dunque il pensiero di Cicerone ci appare una volta più molto coerente quando egli afferma che si deve amare specialmente la *patria civitatis*, grazie alla quale tutta la cittadinanza è denominata *res publica*.

Quando Cicerone pone l'accento che la *patria civitatis*, come patria comune, porta il nome *res publica* ci sembra che egli non voglia soltanto spiegare che cosa è patria comune, ma egli vuol affermare che essa deve essere organizzata come *res publica*, cioè in modo che il potere appartenga al popolo. Visto che i cinque secoli della Repubblica hanno esaltato, come non fu mai fatto, il principio dell'organizzazione del *populus*, da una constatazione del Nocera²⁰, si può comprendere che Cicerone necessariamente pensa all'organizzazione del potere nella cittadinanza comune. Come può essere vista una *patria civitatis* da questa prospettiva?

Senza il potere, infatti, dice Cicerone, né la famiglia, né la cittadinanza, né la *gens*, né tutto il genere umano, né la natura tutta, né il mondo stesso potrebbero sussistere²¹. Quando si tratta di *res publica* il potere deve essere giusto. È falso, egli conclude, che non si possa governare la *res publica* senza ingiustizia, ma è per contro verissimo che in nessun modo la si possa governare senza somma giustizia²². La repubblica di Cicerone, come forma costituzionale della patria comune, indubbiamente non può imporsi ai suoi cittadini come sovranità astratta. Essa è cosa propria del popolo. Perciò occorre, a suo avviso, non soltanto stabilire un limite ai poteri

²⁰ G. NOCERA, *Il binomio 'pubblico - privato' nella storia del diritto*, Perugia 1989, p. 23.

²¹ *De leg.* 3,3: *Nihil passo tam aptum est ad ius condicionemque naturae (quod eum dico, legem a me dici intellegi volo) quam imperium: sine quo nec domus ulla nec civitas nec gens nec hominum universum genus stare nec rerum natura omnis nec ipse mundus potest.*

²² *De rep.* 2,70: *Adsentior vero renuntioque vobis nihil esse, quod adhuc de re publica dictum putemus aut quo possimus longius progredi, nisi erit confirmatum non modo falsum illud esse, sine iniuria non posse, set hoc verissimum esse, sine summa iustitia rem publicam geri nullo modo posse.*

dei magistrati, ma anche all'obbedienza dei cittadini²³. Il punto di vista di Cicerone è chiaro e risoluto. Bisogna rispettare il cittadino che va ad opporsi al governo del tiranno: *intercessor rei malae salutaris civis esto*²⁴.

Su questo punto si potrebbe terminare l'analisi degli scritti di Cicerone, perché quanto analizzato ci mostra che il concetto di patria comune, considerata al livello politico giuridico come *patria civitatis* – *patria iuris*, ha una sua coerenza interna ed inoltre sta in armonia con la filosofia del grande uomo.

Vediamo adesso come tale concetto s'inserisca nella storia romana ed in particolare nella realtà dell'epoca di Cicerone.

IV. CONCETTO DI CICERONE E LA REALTÀ ROMANA

Dalla fondazione di Roma e fino dai giorni di Romolo il popolo romano costruisce la sua *civitas* sul diritto. Perciò la storia di Roma *ab urbe condita* fino a Giustiniano appare, nella sua sostanza, come la storia dello sviluppo della cittadinanza romana e del diritto romano.

È un fatto storico che si fece distinguere dai Romani la loro comunità, *civitas populi Romani*, ed il loro diritto, *ius civile*, dalle comunità e dai diritti dei popoli sottoposti al loro potere. Altro fatto è altresì che il popolo romano conduce le guerre, conclude gli accordi, *foedera aequa*, *foedera iniqua*, per ampliare il proprio potere (*imperium populi Romani*). Perciò la posizione dei vari popoli dell'Impero è molto diversa: a volte molto favorevole, a volte molto difficile. Nondimeno se concludessimo, partendo dalle constatazioni menzionate, che il concetto di *patria civitatis* come patria comune di Cicerone non corrisponde alla realtà romana commetteremo un errore imperdonabile.

²³ *De leg.* 3,5: *Neque solum iis praescribendus est imperandi, sed etiam civibus obtemperandi modus ...*

²⁴ *De leg.* 3,11.

I concetti romani di *civitas* e di *ius* erano aperti dall'inizio alle popolazioni non romane e così potenzialmente universali. I fatti storici principali dei quali si vede l'universalità della *civitas*, a nostro avviso, sono seguenti: accettazione dell'elemento plebeo nella comunanza dei *Quirites* nell'età arcaica; inclusione degli alleati latini, poi di tutti gli Italici ed infine di tutti i peregrini nella cittadinanza. Se prendiamo in considerazione il fatto che la cittadinanza era aperta anche ai servi manomessi ed altrettanto il progresso delle manomissioni col andar del tempo, possiamo capire che la „nazione romana” sia diventata la minoranza nell'ambito dei cittadini della propria *civitas*. Perciò nella fase avanzata dello sviluppo della *civitas*, durante l'Impero romano, l'attributo *Romanus*, non significa la nazionalità romana. La nazione romana era soltanto il punto di partenza, non quello di arrivo dello sviluppo della cittadinanza. Il concetto romano di *civitas* non scaturisce da uno „stato nazionale” bensì dalla comunanza dei cittadini. Perciò la *civitas* romana, durante i secoli, superò e negò il particolarismo nazionale. Quindi, a nostro avviso il concetto di *patria civitatis* di Cicerone, considerato come patria comune dei cittadini appartenenti alle diverse nazioni, corrispondeva, in sostanza, alla realtà romana della sua epoca.

Lo stesso carattere aperto e così potenzialmente universalista lo troviamo nel concetto romano di diritto. Sebbene lo *ius civile* sia stato concepito come il diritto per i cittadini romani, alla base del concetto non vi era l'idea di un diritto nazionale, cioè l'idea che il diritto avrebbe dovuto regolare i rapporti all'interno e soltanto nell'interesse di una nazione. Al contrario, alla base del concetto di *ius* stava l'idea di giustizia ed equità, *ius est ars boni et aequi*, che sottintendeva la regolazione dei rapporti fra tutti gli uomini. Da ciò derivavano molte norme regolanti non solamente i rapporti con i popoli stranieri, ma anche quelli con i singoli *homines* stranieri, perciò si tratta di un sistema „sovrannazionale” del diritto, come giustamente lo chiama Catalano²⁵.

²⁵ P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino 1965, p. 65 ss.

Da tale natura universalista del concetto di *ius* provenivano non soltanto impulsi per lo sviluppo dello *ius gentium*, ma anche accoglienza per gli impulsi provenienti dallo *ius gentium*. Come risultato di questo processo storico, come è ben noto, tende a scomparire la distinzione tra i due *iura*. Grazie all'attività del *praetor peregrinus* lo *ius gentium* espandessi e utilizzasi anche dai cittadini romani nei rapporti tra loro. Non bisogna dimenticare che l'etica del mondo antico, soprattutto *bona fides*, fece la base dello *ius gentium*. Anche da questo punto di vista il concetto di Cicerone che patria comune sia anche *patria iuris* corrisponde alla realtà della sua epoca.

V. NOTA CONCLUSIVA

Col suo concetto di „due patrie” Cicerone ci offre una formula di convivenza e di tolleranza nella comunità multinazionale. Formula è priva di qualsiasi esclusivismo nazionale. Bisogna amare la patria di nascita, la patria naturale, ma dall'altro lato qualsiasi nazione e popolo può essere incluso nella patria comune. Su questo punto volevamo sottolineare che codesta visione non è nuova e corrisponde al concetto romano arcaico di *civitas*, che, come abbiamo visto, dagli inizi era comunità aperta, agli inizi ai plebei e Latini, poi agli altri popoli. Si ponga la domanda da dove proviene la nascita e poi la persistenza del tal concetto durante i secoli, fin al tempo di Cicerone.

A nostro avviso due fattori avevano determinato il concetto di cittadinanza nella Roma arcaica. In primo luogo, un sentimento di comunanza e di uguaglianza coi popoli vicini proveniente dalle similitudini culturali. Poi un sentimento democratico proveniente dal proprio passato, cioè dai rapporti democratici della comunità primitiva dei *Quirites*, il che fu rafforzato dalla presenza e dominazione degli Etruschi. In secondo luogo, importantissimo fu il carattere della religione romana che non era „settaria”, non prescriveva divisioni tra i membri della comunità, né separava i *Quirites* dalle altre popolazioni, né limitava le attività degli uomini.

Senza una pesante teologia, essa lasciava ai *Quirites* piena libertà di creare l'ordinamento della loro *civitas* partendo dalla ragione. Infatti, la religione stessa tracciava la via verso un ordinamento aperto e democratico della *civitas*. Come osservò Catalano, il sistema giuridico religioso arcaico era virtualmente universale perché aveva il suo centro in *Iuppiter*²⁶. Possiamo ricordarci che la religione romana durante la Repubblica diveniva sempre più universale. Sono i nuovi dei: Ercole (anno 312 a. C.), Esculapio (293 a. C.) e Magna Mater (190 a. C.). Questo tollerante ambiente religioso, che sempre veniva a non opporsi all'inclusione dei vari popoli nella *civitas*, vi era anche nel tempo in che Cicerone creava i suoi concetti filosofici²⁷. In tal ambiente culturale sua *civitas* poteva essere concepita soltanto come comunanza dei cittadini equiparati tra loro nei diritti, cioè come una comunità potenzialmente aperta. L'ingrandimento del territorio durante l'età repubblicana, che favoriva i rapporti politici, economici e culturali tra *civitas romana* ed altri popoli, non limitava, anzi rinforzava, l'apertura della cittadinanza.

La formula di „due patrie” esposta da Cicerone è anche una formula di convivenza nell'Europa di oggi che va a trasformarsi „da un'Europa degli 'stati di diritto' a un'Europa del diritto e dei cittadini”²⁸. Non c'è dubbio che i cittadini europei adesso hanno due patrie, una di nascita ed l'altra di cittadinanza. Al pensiero di Cicerone che debba amare ed apprezzare tutte e due possiamo aggiungere un nostro significato. Nell'Europa unita che collega molte nazioni sul piano culturale, economico ed anche religioso, l'amore per la

²⁶ P. CATALANO, *Diritto e persone*, I, Torino 1990, p. 50.

²⁷ Il senato romano ha tentato di cambiare il rapporto del popolo con la religione, ma senza successo. Cfr. R. J. GOAR, *Cicero and the state religion*, Amsterdam 1972, p. 23-26.

²⁸ A. ROMANO, *Dallo ius commune al diritto comune europeo – alla ricerca delle regole ordinarie di un'Europa dei popoli e delle libertà nel ricordo del 150° anniversario della rivoluzione europea del 1848*, «*Ius antiquum*» nr 1(4), 1999, p. 197.

patria di nascita significhi che bisogna salvaguardare e coltivare tutto quello che fa parte della cultura nazionale e l'amore per la *patria civitatis* significa che bisogna far edificare tutto quello che afferma e continuamente mette in centro l'uomo vedendo sempre l'individuo e il cittadino uguale nei suoi diritti con tutti gli altri cittadini europei.